



REGIONE TOSCANA
Giunta Regionale
Via di Novoli 26 - 50127 Firenze

Dipartimento del Diritto alla Salute
e delle Politiche di Solidarietà
Servizi Sanitari Territoriali e Percorso
Assistenziale

Prot. N 105/20518/06.05
da citare nella risposta

Data 17 OTT. 2002

Allegati

Risposta al foglio del
numero

Oggetto: Iscrizione al Servizio sanitario di cittadini extracomunitari con dichiarazione di emersione di lavoro irregolare.

**DIRETTORI GENERALI
AZIENDE USL DELLA TOSCANA**

L'entrata in vigore della Legge 30 Luglio 2002, n.189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo" non ha modificato le disposizioni in materia sanitaria per i cittadini extracomunitari, previste dagli articoli 34,35,36 del D.Lgs 25 Luglio 98, n.286 e relativo regolamento di attuazione.

L'articolo 33 della Legge "Dichiarazione di emersione di lavoro irregolare" prevede che chiunque, nei tre mesi antecedenti l'entrata in vigore della Legge, abbia occupato alle proprie dipendenze personale di origine extracomunitaria, adibendolo ad attività di assistenza a componenti della famiglia ed al lavoro domestico, possa denunciare, entro due mesi, la sussistenza del rapporto di lavoro alla prefettura-ufficio territoriale del Governo mediante dichiarazione di emersione nelle forme previste.

I cittadini extracomunitari, i cui datori di lavoro abbiano presentato la dichiarazione di emersione e conseguentemente in attesa di regolarizzazione per il soggiorno, formalmente non sono riconducibili a nessuna delle categorie di soggetti previste dagli articoli 34 e 35 del D.Lgs 286/98 per quanto concerne l'assistenza sanitaria, non avendo titolo all'iscrizione obbligatoria o facoltativa al SSN in quanto non regolarmente soggiornanti né al rilascio del tesserino per stranieri temporaneamente presenti in quanto non irregolari indigenti.

Tuttavia, nello spirito della norma che garantisce l'assistenza sanitaria agli extracomunitari che svolgono una regolare attività lavorativa in Italia, i soggetti interessati dalle procedure di emersione di lavoro irregolare di cui all'art.33 della Legge 189/2002 hanno titolo all'iscrizione obbligatoria al servizio sanitario ai sensi comma 1, articolo 34 del D.Lgs.286/98 in quanto hanno in corso regolare attività di lavoro subordinato, tale a seguito della dichiarazione di emersione e del versamento del relativo contributo

forfettario, pur avendo in corso le procedure di regolarizzazione per quanto concerne il soggiorno.

Pertanto nelle more del rilascio del permesso di soggiorno da parte delle competenti Questure, le Aziende USL effettueranno un'iscrizione temporanea di tre mesi o comunque fino al completamento della procedura per il suo rilascio.

Ai fini dell'iscrizione è sufficiente che gli interessati presentino, oltre a quanto solitamente richiesto, copia della dichiarazione di emersione contenente gli elementi e gli allegati previsti dai commi 2 e 3 dell'art. 33 della Legge 189/2002.

Distinti saluti


IL DIRIGENTE
D.ssa Laura De Monti